

**PROGETTO DI PROTOCOLLO FACOLTATIVO
DELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE
CONTRO LA TORTURA E ALTRI TRATTAMENTI O PENE
CRUDELI, IMUMANI O DEGRADANTI**

Bozza di Protocollo facoltativo sulla prevenzione della tortura alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed ogni altro trattamento o pena crudele, disumana o degradante.

Rappresentanza permanente della Svezia

Ginevra, 22 febbraio 2001

Gli Stati Parte del presente Protocollo,

richiamando gli scopi ed i principi della Carta delle Nazioni Unite, e gli obblighi degli Stati previsti dalla Carta, in particolare dagli articoli 55 e 56,

Riaffermando che la tortura ed altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti sono proibiti,

Richiamando gli articoli 2 e 16 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed ogni altro trattamento o pena crudele, disumana o degradante, che obbliga ogni Stato Parte a prendere misure efficaci per prevenire atti di tortura e altro trattamento o pena crudele, disumana o degradante in qualunque territorio sotto la sua giurisdizione,

Convinti che sono necessarie ulteriori misure per raggiungere lo scopo della Convenzione contro la tortura ed altro trattamento o pena crudele, disumana o degradante e per soddisfare il bisogno di rafforzare la protezione delle persone private della libertà contro la tortura ed ogni altro trattamento o pena crudele, disumana o degradante,

Convinti altresì che combattere l'impunità costituisca un elemento importante nella prevenzione della tortura e richiamando a tale proposito l'articolo 12 della Convenzione contro la tortura ed ogni altro trattamento o pena crudele, disumana o degradante, ed anche il Manuale sulle Indagini Efficaci e sulla Documentazione della tortura ed ogni altro trattamento o pena crudele, disumana o degradante (il protocollo di Istanbul),

Ben accogliendo il positivo impatto che potrebbe avere un meccanismo indipendente regionale e nazionale sulla protezione delle persone private della libertà contro la tortura ed ogni altro trattamento o pena crudele, disumana o degradante,

Considerando che la protezione delle persone private della libertà contro la tortura ed ogni altro trattamento o pena crudele, disumana o degradante, potrebbe essere rafforzata da mezzi non giudiziari di carattere preventivo basati su visite,

Tenendo presenti anche i principi di cooperazione e riservatezza come principi basilari del presente Protocollo,

Articolo 1 (nuovo)

Ai fini di questo Protocollo:

a) privazione della libertà significa qualsiasi forma di detenzione o reclusione o posizione di una persona in un ambiente pubblico o privato di custodia, dal quale detta persona non può allontanarsi di sua volontà per ordine di una autorità pubblica, giudiziaria o amministrativa.

b) una missione comprende il viaggio e tutte le attività realizzate dal Sottocomitato nel territorio di uno Stato Parte.

c) una visita significa l'ispezione di una struttura materiale ove le persone vengono private della libertà.

d) il Sottocomitato sarà considerato rappresentato dalla sua delegazione.

Articolo 2 (ex 2¹)

Viene creato un Sottocomitato per la prevenzione della tortura e di altri trattamenti o pene crudeli, disumani e degradanti nel Comitato contro la tortura, che svolgerà le funzioni enunciate nel presente Protocollo (d'ora innanzi definito il Sottocomitato); il Sottocomitato è responsabile per l'organizzazione di missioni e visite negli Stati Parte del presente protocollo per gli scopi enunciati nell'articolo 3.

La creazione del Sottocomitato non preclude la creazione, nel modo in cui ciò sia opportuno, di un meccanismo nazionale che realizzi visite senza limitazioni nei luoghi dove le persone sono private della libertà, come enunciato nell'articolo 15.

Articolo 3 (ex 1 rivisto)

1. L'obiettivo di questo Protocollo è creare un meccanismo nazionale di visite preventive per analizzare il trattamento delle persone pri-

(1) Vedi E/CN. 4/2000/58.

vate della libertà, allo scopo di raccomandare dei mezzi per rafforzare, se necessario, la protezione di tali persone dalla tortura ed ogni altro trattamento o pena crudele, disumana o degradante.

2. Ogni Stato Parte concorda di permettere al Sottocomitato di compiere missioni nel suo territorio e visite in ogni luogo sotto la sua giurisdizione e controllo dove le persone siano o possano essere private della libertà.

3. Si può avanzare un'obiezione alla visita solo per motivi urgenti e impellenti di difesa nazionale, sicurezza pubblica, disastri naturali, gravi disordini nel luogo da visitare, che impediscono temporaneamente lo svolgimento della visita. L'esistenza di uno stato di emergenza non può di per sé essere invocata da uno Stato Parte come ragione per obiettare ad una visita.

4. In seguito alle obiezioni di cui al paragrafo 3, lo Stato Parte ed il Sottocomitato entreranno immediatamente in contatto, per chiarire la situazione e cercare un accordo per permettere al Sottocomitato di esercitare sollecitamente le sue funzioni. Tali accordi possono comprendere il trasferimento in un altro luogo di qualunque persona che il Sottocomitato desidera / si proponga di vedere. Fino a quando ha luogo la visita, lo Stato Parte fornisce informazioni al Sottocomitato sulla persona interessata.

5. Uno Stato Parte può al momento della sua ratifica o adesione a questo Protocollo consultarsi con il Sottocomitato per valutare i suoi bisogni di collaborazione tecnica.

6. Inoltre, uno Stato Parte può, al momento della ratifica o dell'adesione, presentare una dichiarazione pubblica che differisce le visite da parte del Sottocomitato ai luoghi dove le persone vengono private della libertà sotto la sua giurisdizione e controllo, per un massimo di due anni dall'entrata in vigore del Protocollo facoltativo per quello Stato Parte. Lo Stato Parte, di concerto con il Sottocomitato, rivede tale dichiarazione un anno dopo l'entrata in vigore del Protocollo facoltativo per quello Stato Parte. Le missioni possono aver luogo subito dopo l'entrata in vigore del Protocollo facoltativo per quello Stato Parte.

Articolo 4 (ex 3)

1. Nell'applicazione del presente Protocollo il Sottocomitato e le autorità nazionali dello Stato Parte interessato collaborano l'uno con le altre.

2. Il Sottocomitato conduce il suo lavoro nell'ambito della Carta delle Nazioni Unite ed è guidato dagli scopi e dai principi in essa contenuti.

Articolo 5 (ex 4)

1. Il Sottocomitato è costituito da 10 membri. Dopo la cinquantesima adesione al presente Protocollo, il numero dei membri del Sottocomitato verrà elevato a 25.

2. I membri del Sottocomitato vengono scelti tra persone di elevate caratteristiche morali, che abbiano una comprovata esperienza professionale nel campo dell'amministrazione della giustizia, in particolare del diritto penale, nell'amministrazione penitenziaria o della polizia o nei vari settori medici relativi alla cura sanitaria delle persone private della libertà o nel campo dei diritti umani.

3. Non vi possono essere due membri del Sottocomitato cittadini dello stesso Stato.

4. I membri del Sottocomitato prestano la loro opera con la loro capacità individuale, sono indipendenti ed imparziali e sono disposti a servire il Sottocomitato efficacemente.

Articolo 6 (ex 5)

1. Ogni Stato Parte può nominare, secondo il paragrafo 2, fino a due candidati in possesso delle qualifiche e dei requisiti esposti nell'articolo 5, e nel far ciò deve fornire informazioni dettagliate sulle qualifiche dei nominati.

2.

(a) I nominati per il Sottocomitato hanno la nazionalità di uno Stato Parte del presente Protocollo.

(b) Almeno uno dei due candidati deve avere la nazionalità dello Stato Parte che li nomina.

(c) Non possono essere nominati più di due cittadini di uno Stato Parte.

(d) Prima che uno Stato Parte nomini un cittadino di un altro Stato Parte, esso chiederà ed otterrà il consenso scritto di quello Stato Parte.

3. Almeno cinque mesi prima della data della riunione degli Stati Parte durante la quale si terranno le elezioni, il Segretario Generale

delle Nazioni Unite indirizza una lettera agli Stati Parte, invitandoli a proporre le loro candidature entro tre mesi. Il Segretario Generale presenta una lista in ordine alfabetico di tutte le persone così nominate, indicando gli Stati Parte che li hanno nominati.

Articolo 7 (ex 6)

I membri del Sottocomitato vengono eletti nel seguente modo:

1. Le elezioni dei membri del Sottocomitato si tengono durante gli incontri biennali degli Stati Parte interessati chiamati a convegno dal Segretario Generale delle Nazioni Unite. In questi incontri, per i quali il quorum è costituito dai due terzi degli Stati Parte, le persone elette al Sottocomitato sono quelle che ottengono il maggior numero di voti ed una maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati Parte presenti e votanti.

2. L'elezione iniziale si tiene al massimo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo.

3. Gli Stati Parte eleggono i membri del Sottocomitato a scrutinio segreto.

4. Nell'elezione dei membri del Sottocomitato, si tiene conto primariamente della soddisfazione dei requisiti e dei criteri di cui all'articolo 5. Inoltre si tiene nella dovuta considerazione un opportuno equilibrio tra i vari settori di competenza di cui all'articolo 5, una bilanciata distribuzione geografica degli Stati membri ed una rappresentanza di diverse forme di culture e sistemi giuridici degli Stati Parte.

5. Si tiene in considerazione anche una rappresentazione equilibrata di donne e uomini sulla base dei principi di parità e di non discriminazione.

6. Se, durante il procedimento delle elezioni, due cittadini di uno Stato Parte sono diventati eleggibili come membri del Sottocomitato, la partecipazione al Sottocomitato viene risolta nel seguente modo, secondo l'articolo 5, comma 3:

(a) Il candidato che riceve il maggior numero di voti presta servizio come membro del Sottocomitato.

(b) Qualora i due cittadini abbiano ricevuto lo stesso numero di voti, si applica la seguente procedura:

(i) Qualora uno solo sia stato nominato dallo Stato Parte di cui egli/ella è cittadino/a, quel cittadino è il membro del Sottocomitato;

(ii) Qualora entrambi i cittadini siano stati nominati dallo Stato Parte di cui sono cittadini, si svolge un ballottaggio separato a scrutinio segreto per determinare quale dei due è il membro;

(iii) Qualora nessuno dei due sia stato nominato dallo Stato Parte di cui è cittadino, si svolge un ballottaggio separato a scrutinio segreto per determinare quale dei due è il membro.

Articolo 8 (ex 7)

Se un membro del Sottocomitato muore o si dimette o per qualunque altro motivo non può più adempiere i compiti di membro del Sottocomitato, lo Stato Parte che ha nominato il membro nominerà un'altra persona eleggibile in possesso delle qualifiche e che soddisfi i requisiti esposti nell'articolo 5, tenendo conto della necessità di un opportuno equilibrio tra i vari campi di competenza, perché svolga il servizio fino alla successiva riunione degli Stati Parte, previa approvazione della maggioranza degli Stati Parte. L'approvazione si considera concessa a meno che metà o più degli Stati Parte risponda negativamente entro sei settimane dal ricevimento dell'informazione da parte del Segretario Generale delle Nazioni Unite della nomina proposta.

Articolo 9 (ex 8 rivisto)

Il Sottocomitato:

a) stabilisce, sulla base di una procedura trasparente, un programma di missioni regolari presso gli Stati Parte. Queste missioni possono comprendere anche delle missioni di *follow-up*.

b) intraprende anche quelle visite o missioni che appaiano necessarie secondo le circostanze e sulla base delle informazioni ricevute dal Sottocomitato e da esso valutate attendibili, allo scopo di raggiungere i fini del presente Protocollo.

c) dopo una missione fornisce assistenza e consulenza allo Stato parte nella valutazione delle necessità e delle misure adeguate per rafforzare la protezione delle persone private della libertà dalla tortura e da altro trattamento o pena crudele, disumana o degradante;

d) può fare raccomandazioni allo Stato Parte sul mandato, la competenza e il funzionamento efficace ed anche su altre relative attività di un meccanismo nazionale creato per la prevenzione della tortura ed altro trattamento o pena crudele, disumana o degradante, ai sensi dell'articolo 15;

e) trasmette richieste, da parte di uno Stato Parte, di assistenza tecnica e cooperazione tecnica e facilita la fornitura di tale cooperazione da parte dei relativi organismi delle Nazioni Unite, quali UNHCHR, UNDP, ODCCP, UNICEF e UNIFEM;

2. Il Sottocomitato invia un avviso scritto al Governo dello Stato Parte interessato della propria intenzione di organizzare una missione.

3. Prima di svolgere una missione, il Sottocomitato e gli Stati Parte interessati avviano delle consultazioni, se uno di essi lo richiede, allo scopo di concordare senza indugio i termini pratici della missione. Tali consultazioni sui termini pratici per la missione non possono comprendere trattative sugli obblighi di uno Stato Parte previsti dagli articoli 3 o 13.

Articolo 10 (ex 9)

I membri del Sottocomitato sono eletti per un periodo di quattro anni. Sono rieleggibili una volta se vengono nominati. Il mandato di metà dei membri eletti nella prima elezione scade al termine di due anni; subito dopo la prima elezione, i nomi di questi membri verranno estratti a sorte dal Presidente della riunione di cui all'articolo 8, comma 1.

Articolo 11 (ex 10)

1. Il Sottocomitato elegge i suoi funzionari per un periodo di due anni. Essi possono essere rieletti.

2. Il Sottocomitato stabilisce le sue regole di procedura, ma queste regole devono prevedere, *fra l'altro* che:

- (a) Il quorum sia costituito dalla metà più uno dei membri;
- (b) Le decisioni del Sottocomitato siano prese con voto di maggioranza da parte dei presenti;
- (c) Il Sottocomitato si riunisca in camera di consiglio.

3. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite convoca la prima riunione del Sottocomitato. Dopo la prima riunione, il Sottocomitato si riunisce quante volte è previsto dalle sue regole di procedura.

Articolo 12 (ex 11)

1. Il Sottocomitato può decidere di rimandare una missione in uno Stato Parte se lo Stato Parte interessato ha consentito ad una visita programmata nel suo territorio da parte del Comitato contro la Tortura,

ai sensi dell'art. 20, comma 3 della Convenzione. Le date della missione riprogrammata vengono determinate tenendo in considerazione quanto disposto dagli articoli 3 e 9.

2. Il Sottocomitato, rispettando i principi enunciati all'articolo 4, è incoraggiato a collaborare per la prevenzione della tortura in generale con i relativi organi e meccanismi delle Nazioni Unite, ed anche con le istituzioni e le organizzazioni internazionali, regionali e nazionali che operano a favore del rafforzamento della protezione delle persone dalla tortura e da altri trattamenti o punizioni crudeli, disumani o degradanti.

3. Se, sulla base di una convenzione regionale, in uno Stato Parte è in vigore un sistema di visite a luoghi di detenzione simile a quello previsto dal presente Protocollo, il Sottocomitato è comunque responsabile delle missioni in tale Stato Parte nell'ambito del presente Protocollo, assicurando l'applicazione universale di esso. Comunque, il Sottocomitato e gli organi stabiliti nell'ambito di tale convenzione regionale vengono incoraggiati a consultarsi ed a collaborare, allo scopo di un'efficace promozione degli obiettivi del presente Protocollo, compresi quelli relativi allo svolgimento di uno stesso lavoro da parte di due organi.

Tale collaborazione non può esentare gli Stati Parte che aderiscono anche a tali convenzioni dal cooperare pienamente con il Sottocomitato.

4. Le disposizioni del presente Protocollo non influiscono sugli obblighi degli Stati Parte nei confronti delle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e dei Protocolli Aggiuntivi ad esse del 8 giugno 1997, o sulla possibilità che ogni Stato Parte possa autorizzare il Comitato Internazionale della Croce Rossa a visitare dei luoghi di detenzione in situazioni che non rientrano nell'ambito del diritto umanitario internazionale.

Articolo 13 (ex 12 rivisto)

1. Il Sottocomitato e lo Stato Parte collaborano allo scopo di portare a termine la missione efficacemente. In particolare, lo Stato Parte fornisce al Sottocomitato quanto segue:

a) accesso senza limitazioni a tutte le informazioni ritenute rilevanti da parte del Sottocomitato, riguardanti il numero di persone private della libertà, ai sensi dell'articolo 16 della Convenzione, ed anche del numero dei posti e della loro collocazione;

b) accesso senza limitazioni a tutte le informazioni ritenute rilevanti dal Sottocomitato, riguardanti il trattamento e le condizioni di detenzione;

c) accesso a qualsiasi territorio, e libertà di movimento in esso, nell'ambito della sua giurisdizione e controllo per la conduzione della missione;

d) ogni informazione ritenuta rilevante dal Sottocomitato per la conduzione efficace della missione, comprese in particolare quelle su qualsiasi persona o luogo di cui all'articolo 3 del Protocollo;

e) accesso ad ogni luogo di cui all'articolo 3 del Protocollo, e all'interno di esso;

f) accesso alle persone di cui all'articolo 3 del Protocollo, e possibilità di colloqui privati con esse;

g) possibilità di comunicare liberamente con qualsiasi persona esso ritenga che possa fornire informazioni importanti.

2) Quanto ad una visita particolare, gli obblighi di cui al paragrafo 1 sono implementati in maniera coerente con l'ordinamento nazionale e con l'etica professionale complementari agli standard internazionali dei diritti umani.

Articolo 14 (ex 14)⁽²⁾

1. Dopo ogni missione o visita, il Sottocomitato redige un rapporto sulla missione o sulla visita, con ogni raccomandazione che ritiene necessaria, che viene presentato allo Stato Parte interessato. Il Sottocomitato completa il suo rapporto dopo aver esaminato opportunamente i commenti presentati, entro un periodo di tempo ragionevole, dallo Stato Parte interessato. Se uno Stato Parte lo desidera, i suoi commenti costituiranno un allegato al rapporto.

2. Il Sottocomitato trasmetterà allo Stato Parte il suo rapporto contenente ogni raccomandazione che ritiene necessaria per migliorare la protezione delle persone private della libertà. A tale scopo, il Sottocomitato e lo Stato Parte si possono consultare sull'implementazione delle raccomandazioni, compresi i modi ed i mezzi con i quali lo Stato Parte può essere assistito, ed anche la presentazione di una richiesta di assistenza tecnica, come previsto dall'articolo 9, comma 1 e).

(2) E/CN. 4/1996/28.

3. Le informazioni raccolte dal Sottocomitato in relazione ad una visita, il suo rapporto e le consultazioni con lo Stato Parte sono riservati. Ai membri del Sottocomitato ed alle altre persone che assistono il Sottocomitato viene richiesto, durante il periodo del loro ufficio, di mantenere la riservatezza sui fatti o sulle informazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

4. Su richiesta dello Stato Parte interessato, il Sottocomitato pubblica il suo rapporto su una visita. Per effetto di un accordo tra il Sottocomitato e lo Stato Parte, il rapporto su una visita può essere pubblicato o reso pubblico in parte. Se lo Stato Parte decide di rendere pubblica una parte di un rapporto su una visita, il Sottocomitato può fare una dichiarazione o pubblicare il rapporto per intero o in parte al fine di assicurare una presentazione equilibrata dei contenuti del rapporto.

5. Se uno Stato Parte non collabora o rifiuta di migliorare la situazione alla luce delle raccomandazioni del Sottocomitato, il Comitato contro la tortura può, su richiesta del Sottocomitato, decidere a maggioranza, dopo che lo Stato Parte ha avuto la possibilità di rendere note le sue opinioni, di fare una dichiarazione pubblica sulla materia o di pubblicare il rapporto.

6. Nessun dato personale viene pubblicato senza l'espresso consenso della persona interessata.

7. Fatte salve le regole di riservatezza di cui al comma 2, il Sottocomitato presenta ogni anno un rapporto annuale al Comitato contro la tortura sulle sue attività, che viene reso pubblico.

Articolo 15 (nuovo)

Agli scopi del presente Protocollo, uno Stato Parte che desideri creare un meccanismo nazionale deve fare in modo che:

a) il meccanismo nazionale sia composto da esperti indipendenti che soddisfino i requisiti indicati nell'articolo 4, comma 3 e articolo 5, comma 2;

b) abbia pieni poteri di emettere raccomandazioni alle autorità interessate;

c) abbia accesso senza limitazioni a tutti i luoghi dove le persone sono private della libertà in ogni situazione, in tempo di pace, in periodi di disordini pubblici o di stato di emergenza, e durante la guerra secondo il diritto umanitario internazionale;

d) abbia accesso senza limitazioni alle persone private della libertà;

e) abbia piena libertà di avere colloqui con persone private della libertà senza testimoni, con l'assistenza di interpreti, se necessario, ed anche di tutto il relativo personale o persone coinvolte;

f) abbia libertà senza limitazioni di contattare, informare ed incontrare il Sottocomitato allo scopo di implementare l'articolo 9, comma 1 d);

g) i rapporti delle sue visite siano pubblici.

Articolo 16 (ex 15)

Ogni Stato Parte diffonde a tutte le autorità interessate le informazioni sul presente Protocollo, sui compiti del Sottocomitato e sul supporto da fornire al Sottocomitato nel corso di una missione, e fa in modo che tali informazioni vengano inserite nella formazione del relativo personale, civile, militare e di polizia, impegnato nella custodia, nell'interrogatorio e nel trattamento delle persone di cui all'articolo 1.

Articolo 17 (ex 16)

1. La spesa sostenuta dal Sottocomitato per l'implementazione del presente Protocollo, comprese le missioni e le visite, è a carico delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite fornisce il personale e le strutture e attrezzature necessarie per l'adempimento efficace delle funzioni del Sottocomitato nell'ambito del presente Protocollo.

Articolo 18 (ex 17)

1. Viene istituito un Fondo Speciale secondo le procedure dell'Assemblea Generale, da amministrare secondo i regolamenti e le regole finanziarie delle Nazioni Unite, per aiutare a finanziare l'implementazione delle raccomandazioni fatte dal Sottocomitato ad uno Stato Parte che esprima la necessità di ulteriore assistenza per i suoi sforzi in atto per migliorare la protezione delle persone private della libertà.

2. Questo fondo può essere finanziato per mezzo di contributi volontari.

Articolo 19 (ex 18)

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che abbia firmato la Convenzione.

2. Il presente Protocollo è soggetto a ratifica da parte di ogni Stato che abbia ratificato la Convenzione o aderito ad essa.

3. Gli strumenti di ratifica o lo strumento di adesione insieme ad una dichiarazione ai sensi dell'articolo 3, comma 6, vengono depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

4. Il presente Protocollo è aperto all'adesione da parte di ogni Stato che abbia ratificato la Convenzione o aderito ad essa.

5. L'adesione si effettua depositando uno strumento di adesione presso il Segretario Nazionale delle Nazioni Unite.

6. Il Segretario Nazionale delle Nazioni Unite informa tutti gli Stati che hanno ratificato il presente Protocollo o che hanno aderito ad esso, del deposito di ogni strumento di ratifica o adesione e di ogni pubblica dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 3 comma 6.

Articolo 19 bis (nuovo)

Non possono essere presentate riserve al presente Protocollo.

Articolo 20 (ex 19)

Il presente Protocollo entra in vigore trenta giorni dopo la data di deposito presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.

Per ogni Stato che ratifica il presente Protocollo o che vi aderisce dopo che il ventesimo strumento di ratifica o di adesione è stato depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, il presente Protocollo entrerà in vigore trenta giorni dopo la data di deposito del proprio strumento di ratifica o adesione.

Articolo 21 (ex 20)

Le disposizioni del presente Protocollo si estendono a tutte le parti degli Stati federali senza limitazioni né eccezioni.

Articolo 22 (ex 21)

1. Qualsiasi Stato Parte può denunciare il presente Protocollo in ogni momento per mezzo di avviso scritto indirizzato al Segretario Generale delle Nazioni Unite, che informa immediatamente gli altri Stati Parte del presente Protocollo e della Convenzione. La denuncia entra in vigore un anno dopo la data di ricevimento dell'avviso da parte del Segretario Generale.

2. Tale denuncia non ha l'effetto di sciogliere lo Stato Parte dai suoi obblighi nell'ambito del presente Protocollo riguardo ogni atto o situazione che si verifica prima della data in cui la denuncia diventa effettiva, o prima delle azioni che il Sottocomitato ha deciso o può decidere di adottare nei confronti dello Stato Parte interessato, né la denuncia reca pregiudizio in alcun modo al proseguimento dell'esame di qualunque argomento che sia già all'analisi del Sottocomitato prima della data in cui la denuncia diviene efficace.

3. Dopo la data in cui la denuncia dello Stato Parte diviene efficace, il Sottocomitato non avvia l'esame di nessun nuovo argomento che riguarda lo Stato.

Articolo 23 (ex 22)

1. Qualunque Stato Parte del presente Protocollo può proporre un emendamento e depositarlo presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale allora comunica l'emendamento proposto agli Stati Parte del Presente Protocollo con la richiesta che questi gli facciano sapere se sono favorevoli ad una conferenza degli Stati Parte allo scopo di esaminare e votare la proposta. Nel caso in cui entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione almeno un terzo degli Stati Parte sia favorevole a tale conferenza, il Segretario Generale convoca la Conferenza sotto l'egida delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza di due terzi degli Stati Parte presenti e votanti alla conferenza verrà inviata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite a tutti gli Stati Parte per accettazione.

2. Un emendamento adottato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore quando sia stato accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati Parte del presente Protocollo ai sensi delle rispettive procedure costituzionali.

3. Quando gli emendamenti entrano in vigore, essi sono vincolanti per quegli Stati Parte che li hanno accettati, mentre gli altri Stati Parte restano vincolati dalle disposizioni del presente Protocollo e da qualsiasi precedente emendamento che essi abbiano accettato.

Articolo 24 (ex 23)

Ai membri del Sottocomitato e delle missioni autorizzate nell'ambito del presente Protocollo vengono accordati quei privilegi e quelle immunità necessarie per l'esercizio indipendente delle loro funzioni. In particolare, ad essi vengono accordati i privilegi e le immunità specificate nella sezione 22 della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite del 13 febbraio 1946, ai sensi delle disposizioni della sezione 23 di quella Convenzione.

Articolo 25 (ex 24)

Nella conduzione delle missioni, tutti i membri, senza pregiudizio per le disposizioni e gli scopi del presente Protocollo e per i privilegi ed immunità di cui possono godere:

(a) devono rispettare le leggi ed i regolamenti dello stato visitato; e

(b) devono astenersi da qualsiasi azione o attività incompatibile con la natura imparziale ed internazionale dei loro doveri.

Articolo 26 (ex 25)

1. Il presente Protocollo, i cui testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo sono parimenti autentici, viene depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite trasmette le copie autenticate del presente Protocollo a tutti gli Stati.